

TRIBUNALE DI PISTOIA UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 37-1//2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci

Presidente

Dr. Sergio Garofalo

Giudice rel.

Dr.ssa Elena Piccinni

Giudice

Nel procedimento promosso da ALESSIA DI NUZZO, c.f. DNZLSS95D43G491W, nata a Pescia (PT) il 03.04.1995, residente in rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiano Tanteri, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 16.3.2023, la debitrice ALESSIA DI NUZZO ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la certificazione stato di famiglia, modelli CUD 2021 e 2022, visure del PRA e dell'agenzia del territorio, relazione del professionista svolgente le funzioni di OCC dott. Francesco Federighi sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Nel ricorso è riportata la situazione economica della debitrice nonché, mediante richiamo alla tabella contenuta nella relazione dell'OCC, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Non risultano compiuti atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio anteriore.

La ricorrente, non disponendo di alcun bene da liquidare, ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura, per la durata di 36 mesi, la somma mensile di 250,00 e, dunque, complessivamente € 9.000,00 al termine dei 3 anni. Al ricorso è inoltre allegata

la dichiarazione di impegno del padre della ricorrente, Siga sostenere interamente le spese di questa procedura (comprese quelle per compensi al legale e all'OCC) ed a garantire il pagamento in favore della procedura, fino alla concorrenza di € 9.000,00, delle somme che la ricorrente non potesse, in tutto o in parte, corrispondere ai creditori.

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza della ricorrente.

2. La ricorrente ha svolto attività di impresa in forma individuale consistente nella conduzione di una tabaccheria. Tale attività è cessata nel 2016 con cancellazione dal registro delle imprese il 31.1.2016, come risulta dalla visura camerale prodotta. Successivamente alla cessazione dell'attività imprenditoriale, la ricorrente ha sempre svolto attività lavorativa quale dipendente. Stante il decorso dell'anno dalla cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle imprese, la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 37.000,00 euro, svolge attività di lavoro con una retribuzione mensile, al lordo delle imposte, di euro 775,00 circa. Non possiede beni mobili registrati o immobili, ed abita – unitamente al padre, al fratello, alla nonna ed alla figlia minore - in un immobile sito in Ponte Buggianese condotto in locazione dal padre che si fa carico interamente del pagamento dei canoni.

Risulta evidente che il reddito della ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi, dott. Francesco Federighi, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

Va sottolineato che la ricorrente ha dichiarato di voler mettere a disposizione della procedura, per la durata di 36 mesi, la somma mensile di 250,00 e, dunque, complessivamente € 9.000,00. Compatibilmente con la natura di questa procedura, che non prevede una proposta di pagamento rivolta ai creditori, l'impegno assunto va declinato come richiesta di determinare la quota di reddito riservata al proprio mantenimento (ex art. 268 c. 4 CCII) in misura tale da destinare ai creditori la somma mensile di 250,00 euro per 36 mensilità. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di ALESSIA DI NUZZO, c.f. DNZLSS95D43G491W, nata a Pescia (PT) il 03.04.1995, residente in

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Francesco Federighi, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- f) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Pistoia il 17.3.2023

> Il Presidente Dott.ssa Nicoletta Curci